

CHIARIMENTI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Gentilissimi Associati,

inviando la circolare che l'Agenzia delle Entrate ha emanato per fornire ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Dl Rilancio.

Nella circolare, l'Agenzia ha risposto anche al quesito posto da Confapi e da Confapi Aniem per l'accesso al contributo di quelle imprese che, seppur non abbiano operato nel mese di aprile a causa dell'interruzione delle attività produttive, hanno emesso, nello stesso mese, delle fatture attive in relazione a dei SAL relativi a mesi precedenti (es. novembre/dicembre 2019). Nella tabella che segue vengono richiamate, in sintesi, le **risposte ad alcuni quesiti posti**, in allegato invece l'intero testo della Circolare dell'Agenzia Delle Entrate:

<p>Possono fruire del contributo a fondo perduto le società in liquidazione (in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma</p>	<p>L'Agenzia delle entrate distingue due ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · liquidazione già avviata alla data del 31.01.2020: non è consentito fruire del contributo a fondo perduto <i>“in quanto l'attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall'emergenza epidemiologica Covid-19”</i>, · liquidazione avviata dopo il 31.01.2020: è possibile beneficiare del contributo a fondo perduto. <p>L'interpretazione offerta delle Entrate non si ritiene condivisibile, posto che nessuna norma prevede una verifica dei motivi che hanno interrotto l'attività ordinaria, prevedendo l'esclusione soltanto per i soggetti per i quali la relativa partita Iva è stata cessata.</p>
<p>Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese già in difficoltà al 31.12.2019?</p>	<p>Secondo quanto chiarito con la comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019 in base alle definizioni di cui all'articolo 2, punto 18, del</p>

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812



	<p>Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).</p>
Se la data di apertura della partita Iva risale al 2018 , ma l' inizio attività è avvenuto nel 2019 , spetta il contributo a fondo perduto anche in assenza della riduzione del fatturato ?	Rileva esclusivamente la data di apertura della partita Iva , mentre è irrilevante la data di inizio attività. È quindi necessario verificare l'intervenuta riduzione del fatturato .
I professionisti iscritti alla gestione separata Inps che non possiedono i requisiti per beneficiare dell'indennità Inps (ad esempio, perché non hanno registrato la richiesta riduzione del fatturato), possono accedere al contributo a fondo perduto	<p>conclusioni non condivisibili, ritiene che <i>“In considerazione del tenore letterale del comma 2 dell'articolo 25 del decreto rilancio, che rinvia ai contribuenti che rientrano nell'ambito soggettivo degli articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, quest'ultimi sono esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti dai predetti articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”.</i></p> <p>In realtà la norma espressamente esclude dal beneficio del contributo a fondo perduto soltanto “i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, ragion per cui non si comprendono le motivazioni della</p>

	richiamata precisazione.
I contribuenti con fatturato pari a zero sia nell'aprile 2019 che nell'aprile 2020 (come, ad esempio, gli stagionali) possono beneficiare del contributo a fondo perduto?	No, perché non si può considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato.
Gli agenti e i rappresentanti possono beneficiare del contributo a fondo perduto anche se sono iscritti all' Enasarco ?	Sì, possono beneficiare del contributo a fondo perduto.
Gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private sono inclusi dell'ambito soggettivo di applicazione del contributo a fondo perduto?	No, gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse private, "non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi".
Come va determinata la riduzione del fatturato per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio ?	Ai fini della riduzione del fatturato è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il "fatturato" del periodo di riferimento . Il rinvio alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all' articolo 18, comma 10, D.P.R. 600/1973 , è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima ricavi o compensi per l'accesso al contributo.
Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato si deve tener conto delle operazioni interne alle imprese che operano contestualmente in più attività, con contabilità separata ?	Sì, risultano incluse nella nozione di "fatturato" anche le operazioni effettuate tra le diverse attività esercitate dai soggetti fruitori e fatturate ai sensi dell'articolo 36 D.P.R. 633/1972.
Le operazioni fuori campo Iva , indicate in fattura pur in assenza di uno specifico obbligo, rilevano ai fini della determinazione del fatturato?	Sì, vanno prese a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva. Pertanto, se il soggetto ha certificato un

	<p>ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l'emissione, la stessa va comunque inclusa.</p>
<p>Come va verificata la sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo a fondo perduto nel caso di affitto dell'azienda?</p>	<p>Nel caso di subentro in un contratto di affitto d'azienda occorre considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione</p>
	<p>del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).</p>
<p>Se la data di apertura della partita Iva risale al 2018, ma l'inizio attività è avvenuto nel 2019, spetta il contributo a fondo perduto anche in assenza della</p>	<p>riduzione del fatturato? Rileva esclusivamente la data di apertura della partita Iva, mentre è irrilevante la data di inizio attività. È quindi necessario verificare l'intervenuta riduzione del fatturato.</p>
<p>I professionisti iscritti alla gestione separata Inps che non possiedono i requisiti per beneficiare dell'indennità Inps (ad esempio, perché non hanno registrato la richiesta riduzione del fatturato), possono accedere al contributo a fondo perduto?</p>	<p>L'Agenzia delle entrate, giungendo a conclusioni non condivisibili, ritiene che <i>"In considerazione del tenore letterale del comma 2 dell'articolo 25 del decreto rilancio, che rinvia ai contribuenti che rientrano nell'ambito soggettivo degli articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, quest'ultimi sono esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti dai predetti articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo</i></p>



	<p>2020, n. 18”.</p> <p>In realtà la norma espressamente esclude dal beneficio del contributo a fondo perduto soltanto “i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, ragion per cui non si comprendono le motivazioni della richiamata precisazione.</p>
<p>I contribuenti con fatturato pari a zero sia nell’aprile 2019 che nell’aprile 2020 (come, ad esempio, gli stagionali) possono beneficiare del contributo a fondo perduto?</p>	<p>No, perché non si può considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato.</p>

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia